



REGIONE CALABRIA



INTESA
TRA IL PRESIDENTE F.F. DELLA REGIONE CALABRIA
E I PREFETTI DELLA CALABRIA

Visto l'articolo 126, comma 3 della Costituzione, a tenore del quale la morte del Presidente della Giunta regionale comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale;

Visto l'art. 17 dello Statuto regionale che prevede che "La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'art. 33 dello Statuto";

Visto l'art. 33, comma 6 dello Statuto regionale che prevede "Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di (...) morte del Presidente";

Visto l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione";

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale";

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario";

Visto l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto lo Statuto regionale approvato con Legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare la L.R. 10 settembre 2014, n. 18;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 avente ad oggetto "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale" e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare le leggi 6 giugno 2014, n. 8, e 12 settembre 2014 n. 19;

Vista la legge regionale 19 novembre 2020 n.17 avente ad oggetto " Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere ";

Considerato che in occasione del rinnovo degli Organi regionali che si terrà il prossimo 14 febbraio 2021 la Regione Calabria dovrà applicare la normativa elettorale regionale contenuta nella L.R. n. 1/2005 e s.m.i. e che, pertanto, la gestione dell'intero procedimento elettorale spetterà alla Regione medesima;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, anche per questa tornata elettorale, che, in ausilio alle competenze regionali in materia di procedimento elettorale, la Regione Calabria si avvalga della consolidata esperienza delle Prefetture, anche in considerazione del permanere della competenza statale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, di vigilanza sulla propaganda elettorale nonché di tutela dell'ordine pubblico presso gli uffici elettorali di sezione;



REGIONE CALABRIA



Vista la nota prot. n. _____/___ Uff. V del _____ 2020/ del Ministero dell'Interno, con la quale viene segnalato che il Presidente f.f. della regione Calabria, in previsione dello svolgimento delle prossime elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria, ha chiesto di addivenire ad un'intesa tra la Regione Calabria e le Prefetture della Calabria, ai fini di una collaborazione tecnico-organizzativa e gestionale del procedimento elettorale, con la possibilità di utilizzare la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL);

Tanto premesso, il Presidente della Regione Calabria e i Prefetti della Calabria

adottano la seguente

Intesa:

1. Le Prefetture - UTG della Regione Calabria curano, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale, le operazioni tecnico-organizzative di seguito elencate:

a) supporto e collaborazione tecnico-giuridica alla Regione Calabria in materia elettorale, ferma restando la competenza interpretativa della Regione in ordine alla legislazione regionale che regola il procedimento elettorale;

b) verifica della conformità delle bozze di stampa ai modelli predisposti per ogni circoscrizione elettorale dalla Regione ai fini della apposizione del "visto, si stampi", per quanto di rispettiva competenza, da parte del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale e della Regione, per quanto attiene al seguente materiale elettorale:

- manifesti contenenti le candidature e le liste definitivamente ammesse;
- schede per la votazione;
- manifesti contenenti i nominativi degli eletti;

c) coordinamento delle operazioni connesse al procedimento elettorale di competenza dei Comuni;

d) invio/distribuzione ai Comuni, ed adempimenti connessi, del seguente materiale:

- manifesti con i quali i sindaci dei Comuni della Regione Calabria danno notizia agli elettori del decreto del Presidente f.f. della Giunta regionale. di indizione delle elezioni e del decreto del Prefetto di Catanzaro di ripartizione dei seggi, ove la stampa non sia affidata dalla Regione direttamente ai comuni;
- manifesti contenenti le candidature e le liste definitivamente ammesse;
- schede per la votazione;
- manifesti contenenti i nominativi degli eletti;
- pubblicazioni, circolari, stampati ed altro, necessari per lo svolgimento delle operazioni elettorali;

e) altre incombenze di carattere tecnico quali, ad esempio, la fornitura e la distribuzione del materiale elettorale di proprietà dello Stato (matite copiative e timbri di sezione in uso presso i seggi);

f) acquisizione dai Comuni dei dati e dei risultati ufficiosi della consultazione e loro comunicazione al Ministero dell'Interno per la diffusione secondo modalità che saranno concordate tra la Regione e il Ministero con separato atto;



REGIONE CALABRIA



Ferme restando le competenze della Regione, così come indicate al punto 2, lett. d), in caso di necessità urgente le Prefetture, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali e nel rispetto delle modalità di cui al punto 6, sono autorizzate ad acquisire, in nome e per conto della Regione, quei beni e servizi inerenti al procedimento elettorale che si rendessero indispensabili per il corretto e puntuale espletamento delle attività sopra elencate. A tal proposito, la Regione fornirà in via preventiva alle Prefetture l'elenco delle ditte affidatarie dei servizi e forniture beni, individuate dalla medesima secondo quanto indicato nel successivo punto 2, lett. d).

2. La Regione Calabria provvede a:

- a) predisporre il modello dei manifesti di cui al punto 1, lett. d) della presente Intesa nonché il modello della scheda per la votazione per ogni circoscrizione elettorale in conformità alla legge regionale; al fine di assicurare una celere condivisione delle informazioni, la Regione richiederà agli Uffici centrali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell'art. 11 della legge 108/1968, l'invio contestuale alle Prefetture ed alla Regione delle liste ammesse con i relativi contrassegni nonché i nominativi degli eletti, secondo i rispettivi ambiti territoriali di riferimento;
- b) predisporre la serie completa di circolari, istruzioni, pubblicazioni e modulistica necessarie per le elezioni, con l'apposizione del relativo "visto, si stampi", fornendo alle Prefetture il materiale per l'invio ai Comuni;
- c) individuare, con assunzione dei conseguenti oneri di spesa, le ditte affidatarie dei servizi e delle forniture di beni (stampa delle schede per la votazione, di manifesti, verbali, pubblicazioni ed altri stampati elettorali; confezionamento, trasporto e facchinaggio del materiale elettorale).

3. Gli adempimenti non espressamente affidati alle Prefetture ai sensi della presente intesa saranno curati direttamente dalla Regione Calabria, cui compete la gestione amministrativa del procedimento elettorale e la conseguente adozione di direttive e circolari.

4. Le parti convengono di istituire un organismo di raccordo presso la sede della Prefettura di Catanzaro Capoluogo di Regione, composto da rappresentanti della Regione Calabria e delle altre Prefetture con il compito di provvedere ad ogni aspetto applicativo della presente Intesa. Al fine di dirimere in tempo reale eventuali questioni applicative non di carattere generale, la Regione Calabria provvederà ad assicurare la presenza di un funzionario regionale presso ogni Prefettura.

5. Le questioni connesse all'espletamento delle attività e delle procedure elettorali oggetto della presente Intesa, nonché quelle connesse all'interpretazione della stessa, sono risolte dalle Parti nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione e nell'ottica di un ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.



REGIONE CALABRIA



6. Le spese elettorali da sostenere per la consultazione regionale in argomento, attestate dai responsabili delle Prefetture con tempestiva comunicazione alla Regione, sono regolamentate con separato atto che costituisce parte integrante della presente Intesa.

7. Le istruzioni relative alle spese elettorali da anticipare dai comuni saranno predisposte e diramate direttamente ai comuni a cura della Regione.

8. La presente intesa si riterrà valida anche nel caso del differimento delle consultazioni elettorali già fissate.

9. Il Prefetto di Catanzaro, il Presidente f.f. della Regione Calabria e i Prefetti delle altre province della Regione Calabria, nei rispettivi ambiti di competenza, curano che sia data attuazione, in ogni sua parte, al contenuto della presente Intesa.

Catanzaro,

Il Prefetto di Catanzaro

(Cucinotta)

Il Presidente f.f. della Regione Calabria

(Spirli)

Il Prefetto di Cosenza

(Guercio)

Il Prefetto di Crotona

(_____)

Il Prefetto di Reggio Calabria

(Mariani)

Il Prefetto di Vibo Valentia

(Zito)



REGIONE CALABRIA



DISCIPLINARE RELATIVO ALLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DELLA CALABRIA DEL 2021

ai sensi del punto 6 dell'Intesa tra il Presidente f.f. della Regione Calabria e i Prefetti della Calabria sottoscritta il _____.

1. Le spese elettorali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria che si terranno il 14 febbraio 2021 sono a carico della Regione, come previsto dall'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 (recante "Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale").
2. Sono, altresì, a carico della Regione le seguenti categorie generali di spese di cui al terzo comma del citato articolo 17:
 - a. spese per il funzionamento degli Uffici statali interessati alle elezioni, di cui si indicano a titolo esemplificativo:
 - 1) spese per la retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale civile contrattualizzato;
 - 2) spese per la retribuzione relativa alle maggiori prestazioni del personale della carriera prefettizia;
 - 3) rimborso delle spese di viaggio al personale civile per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni e per la vigilanza sulle operazioni di confezionamento delle schede elettorali presso gli stabilimenti incaricati della stampa delle schede;
 - b. spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero;
 - c. spese per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione;
 - d. spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro;
 - e. oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi.
3. All'attuazione del presente disciplinare si provvede, ove necessario, mediante circolari congiunte emanate dalla Prefettura di Catanzaro e dalla Regione Calabria, contenenti indicazioni operative in ordine alle singole voci di spesa di competenza della Regione nonché alle modalità di effettuazione e di rimborso delle medesime.



REGIONE CALABRIA



4. Sono a carico della Regione anche tutte le spese non specificamente evidenziate legittimamente assunte dalle Prefetture e debitamente attestate dal soggetto responsabile, purché siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni in questione dall'Organismo di raccordo, di cui al punto 4 dell'Intesa, cui vanno tempestivamente comunicate.

5. Ogni questione interpretativa riguardante l'applicazione del presente disciplinare - allegato all'Intesa di cui costituisce parte integrante - sarà risolta dall'Organismo di raccordo di cui al punto 4 dell'Intesa.

Catanzaro,

Catanzaro,

Il Prefetto di Catanzaro
(Cucinotta)

Il Presidente f.f. della Regione Calabria
(Spirli)

Il Prefetto di Cosenza
(Guercio)

Il Prefetto di Crotona
(_____)

Il Prefetto di Reggio Calabria
(Mariani)

Il Prefetto di Vibo Valentia
(Zito)